



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE	
Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il	
24 GEN 2014	N. 184 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al - 8 FEB 2014	
Li 24 GEN 2014	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 10 del 22 gennaio 2014

OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Stato in S.G. Mastropaolo Giuseppe c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con in data 08/01/2013, assunto al protocollo generale n. 309 in pari data, è stato notificato a questo Ente il ricorso al Consiglio di Stato in S.G. da parte del Sig. Mastropaolo Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Di Pierro e Bruno Decorato, per l'annullamento della sentenza n. 1569/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia – Lecce.

CONSIDERATO che la sentenza del T.A.R. Puglia n. 1569/2013 oggetto del ricorso è totalmente favorevole a questo Ente, ad eccezione della decisione circa le spese legali compensate tra le parti in causa.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso avanti al Consiglio di Stato in S.G. notificato in data 08/01/2013 dal Sig. Mastropaolo Giuseppe, rappresentato e difeso dall' Avv. Vito Di Pierro e Bruno Decorato, per *l'annullamento della sentenza n. 1569/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia – Lecce.*
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via Stazione n. 10;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori oneri provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


